

Allegato 1 - Strategia di Classificazione della Clientela ai fini MiFID 2

I - PREMESSA ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

La regolamentazione europea sui mercati e gli strumenti finanziari prevede che le misure destinate a proteggere gli investitori siano adeguate alla specificità di ciascuna categoria di investitore espressamente indicata dalla normativa (Clienti al dettaglio, Clienti professionali, Controparti qualificate).

La Banca ha quindi l'obbligo di classificare la propria Clientela, attuale e potenziale, così da modulare, a seconda della categoria di appartenenza, il livello di protezione (massimo, medio o minimo) e delle relative regole di condotta nei confronti del Cliente.

E' previsto, in particolare, che tutti i Clienti siano informati dalla Banca, su un supporto duraturo, riguardo alla loro classificazione in una delle tre categorie (controparti qualificate, professionali o al dettaglio), nonché sull'eventuale diritto di richiedere una diversa classificazione e sulle eventuali limitazioni alla "protezione" che ne deriverebbero.

Obiettivo del presente documento è quindi quello di definire i criteri per la classificazione della Clientela (attuale e potenziale), le modalità di comunicazione dell'avvenuta classificazione e la gestione delle richieste di variazione della classificazione da parte della Clientela.

II - DEFINIZIONI

Clienti

Per "Cliente" si intende ogni persona fisica o giuridica alla quale l'intermediario presta i servizi di investimento o servizi accessori. Sono poi indicate le tre principali categorie nelle quali è classificata la Clientela:

- a) Clienti professionali
- b) Controparti qualificate
- c) Clientela al dettaglio

II - A - Clienti professionali

Un Cliente professionale è un Cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.

La BNL distingue nell'ambito della Clientela professionale:

- a) i Clienti professionali di diritto
- b) i Clienti professionali su richiesta

II-A-1- Clienti professionali di diritto

Sono considerati Clienti professionali privati di diritto i soggetti di cui al sotto riportato elenco:

- Ai sensi dell'allegato 3 del Regolamento Intermediari n. 20307 del 2018 (e successive mod. ed integ.):
 1. I soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
 - a) banche;
 - b) imprese di investimento;
 - c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
 - d) imprese di assicurazione;
 - e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
 - f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
 - g) i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
 - h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (*locals*);

- i) altri investitori istituzionali;
 - j) agenti di cambio.
2. Le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
 - a) fatturato netto: 40.000.000 euro;
 - b) fondi propri: 2.000.000 euro;
 - c) totale di bilancio: 20.000.000 euro.
 3. Gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

Sono considerati Clienti professionali pubblici di diritto i soggetti di cui al sotto riportato elenco:

- Ai sensi del art. 2 del Decreto del MEF n° 236 del 11 novembre 2011
 1. il Governo della Repubblica;
 2. la Banca d'Italia.

II-A-2- Clienti professionali su richiesta

E' previsto che soggetti diversi da quelli classificati come *professionali di diritto*, siano questi pubblici o privati, possano essere trattati come *professionali* qualora ne facciano espressa richiesta scritta.

Tale possibilità è concessa solo dopo che la Banca abbia effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del Cliente e possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il Cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

II - B - Controparti Qualificate

Ai sensi dell'art.61, comma 1 del Regolamento Intermediari n. 20307 del 2018 (e successive mod. ed integ.) sono **controparti qualificate** alcuni dei Clienti professionali (v. infra) quando ad essi siano prestati uno o più dei seguenti servizi d'investimento:

- a) ricezione e trasmissione di ordini
- b) negoziazione per conto proprio
- c) esecuzione di ordini per conto dei clienti.

Prima di poter essere riconosciute come controparti qualificate dalla Banca, e poter essere prestati loro i descritti servizi, la Banca deve ottenere la conferma esplicita dell'accettazione di tale classificazione e delle conseguenze che ne derivano relativamente alla minore tutela del Cliente.

Da un punto di vista soggettivo possono ottenere la classificazione di Controparte Qualificata i Clienti elencati nell'art. 6, comma 2 – quater lettera d), nn. 1), 2), 3) del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58 (T.U.F.):

- le Sim, le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 del T.U. bancario, le società di cui all'articolo 18 del T.U. bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
- le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione;
- le categorie corrispondenti a quelle dei 2 punti precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione Europea;

La classificazione come Controparte Qualificata non pregiudica la facoltà del Cliente di chiedere in via generale di essere trattato come un Cliente professionale ovvero come un Cliente al dettaglio. Tale richiesta è comunque soggetta al consenso della Banca.

Sono altresì Controparti Qualificate i soggetti indicati al paragrafo II-A-1 – Clienti professionali di diritto, ai punti 1 e 2, non già precedentemente indicate, a cui sono prestati i servizi:

- ricezione e trasmissione di ordini
- negoziazione per conto proprio
- esecuzione di ordini per conto dei clienti

nonché le imprese che siano qualificate come tali, ai sensi della Direttiva MiFID 2, dall'ordinamento dello Stato comunitario in cui hanno sede o che siano sottoposte a identiche condizioni e requisiti nello Stato extracomunitario in cui hanno sede.

Gli intermediari ottengono da tali controparti la conferma esplicita, in via generale o in relazione alle singole operazioni, che esse accettano di essere trattate come controparti qualificate.

II - C - [Clienti al dettaglio](#)

Sono considerati Clienti al dettaglio quei clienti che, non rientrando in una delle categorie sopra-esposte, richiedono il massimo livello di tutela previsto dalla normativa.

III - CLASSIFICAZIONE STATICA DELLA CLIENTELA ATTUALE

In applicazione dei principi su esposti, BNL procede alla classificazione della Clientela, in conformità alla normativa vigente.

BNL comunica su supporto duraturo ai Clienti la categoria di appartenenza, il diritto a richiedere una diversa classificazione e gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della propria tutela.

III - A - [Controparti Qualificate](#)

Sono classificati tra le Controparti qualificate i Clienti di cui all'articolo 61 del Regolamento Consob Intermediari n. 20307 del 2018 (e successive mod. ed integ.).

III - B - [Clienti Professionali](#)

Sono classificati tra i Clienti professionali di diritto tutte le persone giuridiche per le quali la Banca è in grado di verificare il rispetto dei requisiti previsti per la Clientela professionale di diritto.

III - C - [Clienti al dettaglio](#)

Tutti gli altri soggetti sono classificati come Clientela al dettaglio.

IV - CLASSIFICAZIONE DINAMICA DELLA NUOVA CLIENTELA

I Clienti possono richiedere una diversa classificazione sia verso categorie che prevedono un livello più elevato di protezione (ad esempio, da Cliente professionale a Cliente al dettaglio) sia verso minori forme di tutela (ad esempio da Cliente al dettaglio a professionale su richiesta), in tale ultimo caso purché siano rispettati i criteri e le procedure di seguito menzionate, coerentemente con la normativa vigente.

L'eventuale variazione sarà comunicata al Cliente su supporto duraturo unitamente alle informazioni sulle variazioni dei livelli di tutela associati.

IV - A - [Da Cliente al dettaglio a Cliente professionale \(su richiesta\)](#)

Come indicato al paragrafo II – A – 2, è previsto che soggetti diversi da quelli classificati come *professionali di diritto* possano essere trattati come *professionali* qualora ne facciano espressa richiesta scritta.

Non è comunque consentito presumere che tali clienti possiedano conoscenze ed esperienze di mercato comparabili a quelle delle categorie dei Clienti professionali di diritto.

Tale possibilità è concessa solo dopo che la Banca abbia effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del Cliente e possa ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il Cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

Il possesso dei requisiti di professionalità previsti per dirigenti e amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive comunitarie nel settore finanziario può essere considerato come un riferimento per valutare la competenza e le conoscenze del cliente.

Nel corso della predetta valutazione:

1. i Clienti Professionali Privati, ai sensi dell'allegato 3 del Regolamento Intermediari n. 20307 del 2018 (e successive mod. ed integ.) devono soddisfare almeno due dei seguenti requisiti:
 - il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con un frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
 - il valore del portafoglio di strumenti finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 euro;
 - il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti

In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona fisica autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o, per quanto riguarda i requisiti quantitativi, alla persona giuridica medesima.

I Clienti Professionali Privati possono rinunciare alle protezioni previste dalle norme di comportamento relative alla clientela al dettaglio solo una volta espletata la procedura seguente:

- i Clienti devono comunicare per iscritto alla Banca che desiderano essere trattati come clienti professionali, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto;
- la Banca avverte i Clienti, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbero perdere;
- i Clienti devono dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni.

2. i Clienti Professionali Pubblici, ai sensi dell'art. 3 del Decreto MEF n° 236 del 11 novembre 2011, che possono richiedere tale Classificazione sono le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, i soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti pubblici nazionali e regionali, a condizione che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) entrate finali accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40 milioni di euro;
 - b) aver effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto;
 - c) presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari.

I Clienti Professionali Pubblici possono rinunciare alle protezioni previste dalle norme di comportamento relative alla clientela al dettaglio solo una volta espletata la procedura seguente:

- a) i Clienti devono comunicare per iscritto alla Banca di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) e che desiderano essere trattati come clienti professionali, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione o tipo di operazione o di prodotto;
- b) alla comunicazione di cui alla lettera a) e' allegata una dichiarazione del responsabile della gestione finanziaria attestante il possesso di un'adeguata qualificazione professionale in materia finanziaria, con indicazione dell'esperienza maturata nel settore finanziario;
- c) la Banca avverte i soggetti indicati, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbero perdere;
- d) i Clienti dichiarano per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita delle protezioni e dei rischi assunti.

La Banca, espletata la procedura pertinente sopra riportata, si riserva il diritto di accettare o meno la richiesta del Cliente di ottenere la qualifica di Cliente professionale (e la conseguente riduzione della protezione offerta) dandone motivata comunicazione scritta al Cliente.

In caso di accettazione della richiesta del Cliente di passaggio alla categoria dei Clienti professionali, sarà

comunque onere di questo ultimo di informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare tale classificazione.

La Banca effettuerà comunque controlli periodici atti a verificare la sussistenza dei requisiti, prendendo appropriati provvedimenti, che potranno anche comportare la perdita dello status di Cliente professionale, nel caso tali requisiti non fossero più rispettati.

IV - B - Da Cliente professionale (di diritto) a controparte qualificata

I Clienti professionali di diritto ricompresi nell'elenco riportato al paragrafo II-B sono controparti qualificate quando la Banca presta loro i servizi di esecuzione di ordini per conto dei Clienti, negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini.

Tuttavia, prima di poter trattare tali Clienti come controparti qualificate, la Banca deve ottenere dagli stessi conferma esplicita dell'accettazione di tale classificazione e delle conseguenze che ne derivano relativamente alla minore tutela del Cliente.

IV - C - Da controparte qualificata a Cliente professionale o a Cliente al dettaglio

I Clienti classificati come controparti qualificate hanno la facoltà di richiedere un livello più elevato di protezione e quindi di chiedere alla Banca, in via generale o per ogni singola operazione, di essere classificati nella categoria dei Clienti professionali ovvero, in via espressa, in quella dei Clienti al dettaglio. Tale richiesta è tuttavia soggetta al consenso della Banca.

IV - D - Da Cliente professionale a Cliente al dettaglio

I Clienti classificati come Clienti professionali hanno la facoltà di richiedere un livello più elevato di protezione e quindi di essere classificati nella categoria dei Clienti al dettaglio in via generale o per singola operazione, se ritengono di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti. La Banca può su richiesta del cliente trattare lo stesso come cliente al dettaglio, anche se considerato come cliente professionale di diritto, con il conseguente maggior livello di protezione previsto dalla normativa

IV - E - Variazione della classificazione su iniziativa della Banca

La Banca può variare la classificazione della Clientela verso categorie che assicurino una maggiore tutela dei Clienti dandone comunicazione scritta agli stessi.

In particolare, i clienti professionali di diritto privati e pubblici concludono un accordo scritto con la Banca che stabilisca i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.